

## SONO STATI ACCANTONATI I SEGUENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLA ISTITUZIONE DELL' AGENZIA

### ARTICOLI AGGIUNTIVI ACCANTONATI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.  
(Agenzia per il terzo settore).

1. Le funzioni di promozione, indirizzo e vigilanza delle attività degli enti del Terzo settore, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono assicurate da un'Agenzia istituita con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di costituzione e funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 1 si provvede mediante la destinazione dello 0,5 per cento dell'ammontare complessivo del 5 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluto dai contribuenti.
3. Nell'ambito dell'esercizio del proprio compito di vigilanza, l'Agenzia promuove anche adeguate forme di autocontrollo degli enti, attraverso l'adozione di modelli di rilevazione atti a garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le organizzazioni di rappresentanza degli enti stessi.

#### **2.01 [Beni Paolo](#), [Capone Salvatore](#), [Grassi Gero](#), [Mariano Elisa](#), [Albini Tea](#), [Argentin Ileana](#)**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.  
(Istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano, secondo i criteri direttivi di cui ai commi successivi, la costituzione, la composizione e il funzionamento dell'Agenzia per il terzo settore quale organo collegiale i cui componenti sono nominati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri di indipendenza ed esperienza.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento per il funzionamento dell'Agenzia per il Terzo Settore.
3. L'Agenzia per il Terzo settore, con riferimento esclusivo agli enti disciplinati dalla presente legge, svolge compiti di trasparenza, monitoraggio, attività di controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l'adozione di uno specifico piano di attività.
4. Restano salvi gli ordinari poteri dell'Autorità giudiziaria per il controllo di validità di singoli atti e per l'accertamento della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei revisori dei conti, nonché gli ordinari poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) sugli appalti pubblici.
5. A decorrere dall'anno 2015, all'Agenzia per il Terzo Settore è destinata una quota pari al 1 per cento del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **2.02 [Carnevali Elena](#)**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita un'Agenzia indipendente per il Terzo settore. I componenti dell'Agenzia di cui alla presente lettera non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordinamento, controllo e interfaccia con le

istituzioni.

**2.03.** (ex subemendamento 0. 2. 200. 81).Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. È istituita una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro:

a) verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; b) verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; c) verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia *ex ante* (all'atto della costituzione) che *ex post*. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività di coordinamento, indirizzo e promozione delle attività degli enti, di cui alla precedente lettera *m-bis*).

**2.04.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Il monitoraggio e il coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti di Terzo settore, finalizzati ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono assicurati da apposita Autorità di vigilanza indipendente del Terzo settore da costituirsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2.05.** (ex subemendamento 0. 2. 200. 92)Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice. .